

SENTENZA

La pandemia può giustificare l'inadempimento del debitore

Unnia a pag. 32

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

Tribunale di Napoli sull'impossibilità sopravvenuta legata alle obbligazioni pecuniarie

La pandemia esenta il debitore

Piano del consumatore sospeso per chi è in difficoltà

DI FEDERICO UNNIA

Una mano a chi non adempie ai propri obblighi a causa di difficoltà derivanti dall'emergenza Covid-19. I debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione del piano del consumatore, possono rimodularne modalità e tempistiche avvalendosi dell'Organismo per la composizione delle crisi da sovra indebitamento, a cui è attribuito il compito di risolvere le eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'esatto adempimento. Ad affermarlo è stato il tribunale di Napoli (giudice L. De Gennaro) che con sentenza della sezione VII del 17 aprile 2020 tratteggia una nuova ipotesi per l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta applicata alle obbligazioni pecuniarie. Il tribunale è intervenuto su una proposta dilazione del credito residuo vantato da un istituto bancario nei confronti di un privato per l'acquisto di un immobile destinato a prima casa con la previsione di una rateazione del pagamento, cui i debitori avevano adempiuto regolarmente fino al mese di febbraio 2020. A seguito della crisi causata dalla diffusione del Covid-19, i debitori non hanno potuto proseguire l'esecuzione del piano secondo le modalità e le scadenze ivi indicate. Da qui la richiesta di sospensione della esecuzione del piano omologato in quanto il debitore era stato licenziato, trovandosi nella impossibilità economica di adempiere. Secondo il tribunale «deve ritenersi che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l'impossibilità sopravvenuta della

prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, *cd factum principis*. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l'adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo». Per il tribunale inoltre, «l'esigenza di concedere ai debitori la possibilità di apportare celermente modifiche ai piani è funzionale a quella di semplificazione richiesta dalla attuale fase emergenziale nella gestione dei procedimenti pendenti e futuri: con riferimento agli accordi di composizione della crisi, l'avvio di un ulteriore iter finalizzato al raggiungimento di un nuovo accordo coi creditori, rischierebbe di dilatarne eccessivamente la durata e tanto anche in considerazione dei nuovi carichi di lavoro che

il fatto sopravvenuto non imputabile ad una delle parti.

© Riproduzione riservata



ricadranno sugli uffici giudiziari a seguito delle sospensioni delle udienze, dei termini, delle attività». Come noto, inadempimento contrattuale e responsabilità del debitore vanno valutati alla luce dell'art. 1218 cc secondo cui «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile». Il decreto Liquidità (23/2020) riconosce la possibilità di rivolgere direttamente istanze al tribunale se motivate con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della emergenza epidemiologica Covid-19 così facendo entrare nel diritto della crisi di impresa

